

LXXII.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1861.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Incidente sulla rielezione di tre Commissari per la Commissione di sorveglianza del Debito Pubblico — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone per la conferma dei Commissari già eletti — Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio — Resoconto del Senatore Farina, Relatore, sulla petizione degli impiegati delle Camere di commercio di Lombardia e sua proposizione di un'aggiunta e di un emendamento all'art. 46 — Sviluppo delle ragioni del proposto emendamento del Senatore Di Pollone — Dichiarazioni ed obiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Parlano in appoggio delle proposte modificazioni i Senatori Galvagno, Farina e Jacquemoud — Approvazione della prima parte e dell'alinfa primo dell'art. 46, nonchè dell'alinfa aggiunto a detto articolo dall'Ufficio Centrale ed assentito dal Ministero — Adozione della prima parte dell'emendamento all'alinfa secondo — Reiezione della seconda parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Adozione dell'intero articolo 46 e degli articoli 47 e 48 coll'aggiunta proposta a quest'ultimo dall'Ufficio Centrale, nonchè di una variante all'art. 7 — Lettura di tutti gli articoli modificati del progetto — votazione del medesimo*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore D'Adda a dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il *Segretario Senatore d'Adda* legge due lettere l'una del Senatore Desferrari Duca di Galliera, e l'altra del Senatore Merini, i quali per circostanze speciali del proprio ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato concesso).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Presidenza della Camera elettiva di Grecia di un esemplare del primo volume dei *Documenti relativi alla ricognizione della Grecia sino alla costituzione di quel Regno.*

Il Deputato Carlo Alfieri d'un suo opuscolo *Sulle presenti condizioni politiche d'Italia;*

Il signor Michele Giuseppe Canale di due copie della sua *Indicazione di opere e documenti sovra i viaggi, le navigazioni, le scoperte, le carte nautiche, i commerci, le colonie degli italiani nel medio evo per una bibliografia nautica italiana.*

Prego i signori Senatori a voler portare la loro attenzione sovra un incidente del quale debbo intrattenere il Senato.

A termini dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1859, il Senato nella sua tornata del 27 febbraio 1861 procedeva alla nomina di tre commissari per la Commissione di sorveglianza del Debito Pubblico nelle persone dei Senatori Quarelli, Cotta e Regis, i quali a tenore della stessa legge dovevano rimanere in ufficio per tutto il corrente anno. La legge del 10 luglio 1861 sull'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, all'art. 6, stabilisce la stessa Commissione di sorveglianza composta quasi identicamente e prescrive che i membri del Parlamento, i quali ne fanno parte, debbano essere nominati in ogni sessione e continuino in esercizio per tutto il periodo della medesima. Il Ministro delle Finanze, con sua lettera del 3 di questo mese, avendo fatto istanza per la nomina di 3 Senatori all'oggetto sovraindicato, nasce ora il dubbio se per il disposto combinato delle accennate due leggi rimangano ancora legittimamente in ufficio i tre membri dal Senato eletti nel primo periodo della presente sessione sino al termine della medesima, oppure debbano essere rinnovati giusta la richiesta fattane dal Ministro delle Finanze.

Debbo notare che egual domanda venne dal Ministero diretta alla Camera elettiva, la quale credo che rimanderà la deliberazione dopo terminata la discussione sulle interpellanze che la occupano.

Interrogo il Senato se intende di procedere alla rielezione di questi commissari, oppure di ritenere l'elezione dei medesimi fatta nel primo periodo di questa sessione come tuttora sussistente, ancorchè sia emanata nel frattempo la legge mentovata.

Per maggior chiarezza darò lettura dell'articolo sesto della legge portante istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico, onde il Senato possa così dal tenore di questa disposizione prender norme per la deliberazione che intende emettere.

(La seduta è per pochi momenti sospesa per la ricerca della mentovata legge).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Frattanto che si aspetta la legge che si sta cercando, la cui disposizione non mi so spiegare, perchè è a cognizione dell'ufficio di presidenza, che vi è una completa collezione delle leggi in una sala attinente a questa, come ve n'ha pure una in duplice esemplare nella biblioteca, mi faccio lecito di osservare, che la legge del 1859 stabiliva, con determinate norme, una Commissione di sorveglianza del debito pubblico; e che quella del 1861, sebbene porti una disposizione, la quale conserva si può dire identicamente la stessa Commissione di vigilanza, non è però men vero che colla medesima furono abrogate tutte le leggi anteriori: onde ne viene, a mio avviso, per diretta e naturale conseguenza, che le nomine fatte sotto l'impero della legge anteriore del 1859, debbano ritenersi cessate, ed in ciò vedo giustificata la domanda al Ministro di Finanze.

Si come poi siamo sul chiudersi della sessione 1861, mi pare che si potrebbe risolvere, senza procedere ad un nuovo squittinio, questo incidente, confermando puramente e semplicemente l'attuale Commissione.

Presidente. Appena avrò sotto gli occhi la legge, darò lettura dell'articolo cui si riferisce quest'incidente e quindi interrogherò il Senato sulla proposta del Senatore Di Pollone.

Senatore Arrivabene. Mi pare, che frattanto si potrebbe continuare la discussione sul progetto di legge relativo alle Camere di Commercio, e poscia verrebbe la risoluzione dell'incidente di cui si tratta.

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Arrivabene di farle osservare che è affare di un minuto; mi dispiace che questo accusi una mancanza nel servizio; ma se si aspettasse dopo la discussione d' un progetto di legge sulle Camere di Commercio a definire questa questione, potrebbe accadere che il Senato non si trovasse più in numero.

(Viene nel frattempo trasmessa al Presidente la attesa legge).

Leggo ora l'articolo sesto della legge 10 luglio 1861.

« Art. 6. L'amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre Senatori e di tre Deputati a nomina delle rispettive Camere in ciascuna sessione;

« I Senatori ed i deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari, fino a nuova elezione;

« Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

« Di un Consigliere della Corte dei Conti, a nomina del Presidente della medesima;

« Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a nomina del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

« Del Segretario generale della Corte dei Conti. »

Ora che il Senato ha inteso lettura dell'art. 6, domanderò se la proposta fatta dal signor Senatore Di Pollone che consisterebbe, per togliere ogni dubbio, di confermare i tre Senatori che già furono eletti a quest'ufficio per tutto il rimanente di questa sessione, sia appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiata). —

La metto ai voti.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvata)

I tre Senatori Quarelli, Cotta e Regis sono confermati membri della Commissione di sorveglianza di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1861.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

Presidente. Si passa ora alla continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio. Come è stato indicato nel processo verbale, questa si è fermata all'art. 46.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Come ebbi l'onore di prevenire il Senato, sul finire dell'ultima seduta, è pervenuto all'ufficio centrale un ricorso di impiegati di una delle Camere di Commercio di Lombardia, nel quale espongono, credere essi di essere fondati in diritto nel pretendere il così detto trattamento normale di riposo a termini di antiche leggi state nella Lombardia emanate.

Dall'esame che ha fatto l'ufficio dei documenti prodotti in appoggio, e della legge specialmente, risulterebbe bensì che un tale trattamento sarebbe assicurato a quegli impiegati, ma che lo sarebbe stato prima della organizzazione delle Camere di Commercio sulle basi della legislazione francese in proposito.

La legislazione Lombarda precedente attribuiva alle

Camere di Commercio le funzioni che sono adesso disimpegnate dai Tribunali di Commercio, conseguentemente non sarebbe forse regolare di applicare la disposizione che contemplava le Camere di Commercio come corpo giurisdicente alle Camere di Commercio ridotte alla semplice condizione di corpi consultivi del Governo.

Ad ogni modo siccome una più recente deliberazione del Governo di Lombardia era intervenuta, colla quale anche agli impiegati delle Camere costituite sulle basi della legislazione francese, veniva applicato il trattamento normale stabilito nell'antica legislazione di Giuseppe II, perciò proponeva, per non pregiudicare i diritti, acquistati dagli individui che prestarono il loro servizio alle Camere di commercio, di aggiungere all'articolo l'alinea seguente:

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio ».

L'ufficio ora proporrebbe che se ne aggiungesse un altro del tenore seguente:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali ».

In seguito l'ufficio centrale avrebbe ravvisato opportuno di modificare altresì la disposizione dell'alinea successivo, e proporrebbe di ridurlo nei termini seguenti:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio con norme da stabilirsi per Decreto reale ».

Tale assegnamento durerà fino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio, od abbiano raggiunto il numero di anni necessario per il loro collocamento a riposo ».

Io mi asterrò dall'indicare i motivi per i quali l'ufficio centrale ha creduto di formulare questa nuova dizione dell'articolo, giacchè essi verranno, molto meglio di quello che non saprei io, sviluppati dall'egregio mio collega il conte Di Pollone, il quale spero vorrà su di ciò dare gli schiarimenti opportuni.

Presidente. Io prego l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale a voler far passare al banco della presidenza il testo dell'aggiunta e dell'emendamento dall'ufficio centrale proposti.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Sul chiudersi dell'ultima tornata il signor Ministro, onde respingere una delle disposizioni che l'ufficio centrale desiderava di vedere ammessa, cioè che gli impiegati delle Camere fossero possibilmente collocati nell'amministrazione dello Stato,

faceva una distinzione assai sottile, che io mi permetto di combattere.

Egli diceva che questi impiegati non potevano essere privilegiati a quelli dello Stato, in quanto che, sebbene nominati dal Re o dai suoi Ministri, non avevano realmente servito nell'amministrazione dello Stato.

Mi permetta il Senato di richiamare alla sua mente le circostanze tutte che possono interessare questi impiegati prima che egli venga a pronunziare una sentenza, che io dirò di vita o di morte; perocchè è certo che se si ammettesse il sistema del Ministro, questi impiegati dopo molti anni di servizio rimarrebbero senza alcuna speranza di vedersi continuati gli stipendi, o di essere collocati in impieghi cui hanno, secondo me, diritto di aspirare.

Che essi sieno veramente impiegati dello Stato, lo prova la Patente di istituzione delle Regie Camere di commercio, la quale stabiliva nell'articolo 6 che: « Gli impiegati di esse Camere, cioè il segretario ed il sottosegretario saranno da noi nominati sulla proposta che ce ne verrà rassegnata dai presidenti pel canale della nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno ».

E nell'articolo 9 dell'annesso regolamento si diceva che: « Gli impiegati descritti nella seguente tabella godranno sopra i fondi del dicastero dell'Interno degli stipendi infra specificati ».

Queste Patenti furono eseguite letteralmente fino al 1831, epoca in cui per disposizione sovrana venne soppresso il Consiglio di commercio, e data alla Camera di commercio la godita dei proventi che forniva la Condizione delle sete.

In allora il Ministero dell'Interno avendo somministrati mezzi alla Camera onde sopperire alle proprie spese, stimò di non più provvedere gli impiegati sul bilancio dell'Interno.

A questa disposizione gli impiegati ebbero ad opporre qualche osservazione, messi appunto dal timore che potesse derivarne loro qualche danno; ma il ministro d'allora, sig. Dell'Escarène, in un'apposita nota li rassicurava dicendo, che assolutamente tale disposizione non li avrebbe pregiudicati, nè nella loro carriera, nè in nessuno dei diritti che potevano loro competere.

Veramente in quell'epoca questi impiegati erano in numero assai limitato, perchè il condizionamento delle sete si faceva in modo che uno solo di essi con qualche inserviente poteva soddisfare al bisogno. Nel 1850 essendo stato introdotto il sistema di essicazione detto all'assoluto del sig. Talabot ed occorrendo di aumentare il numero degli impiegati, il ministro non fece difficoltà di sottoporre alla firma del Sovrano la nomina del direttore e del vice-direttore dello stabilimento, e di nominare esso medesimo i quattro computisti.

Venuta la legge sulle ritenenze degli stipendi nacque alla Camera il dubbio se questi impiegati dovessero esservi sottoposti.

Il Ministro, a cui se ne fece la domanda, consultò il Consiglio di Stato, il quale in un parere emanato nel

1853 non fece dubbio che gli impiegati delle Camere di Commercio e perfino l'uscieri, considerati come impiegati governativi, dovessero essere sottoposti al rilascio.

È questa una circostanza capitale che toglie ogni dubbio, che gli impiegati delle Camere debbano essere considerati come impiegati regi, sia per ragione della loro nomina, sia per il rilascio operato dal 1853 a questa parte.

Viene anche in mio sussidio lo stesso progetto di legge, il quale riconosce in questi impiegati un diritto alla pensione: l'articolo ministeriale 52 concede loro la qualità di impiegati regi, e un diritto alla pensione, ma quest'articolo non ha applicazione di sorta, perchè il Ministro soggiunge che saranno trattati secondo le leggi sulla materia.

Ora le leggi sulla materia sono regolate dalle disposizioni contenute nel Regio Biglietto del febbraio 1855, il quale stabilisce, fra le altre condizioni, quella di 25 o di 30 anni di servizio, secondo i casi. Per la qual cosa gli impiegati delle Camere che non avessero 25 o 30 anni di servizio avrebbero un titolo che concede loro una pensione e non potrebbero ottenere la pensione stessa. Da ciò vede il Senato come sia indispensabile di riformare il progetto ministeriale.

L'ufficio centrale nel proporre quest'articolo non aveva fatto altro che ammettere ciò che dal Ministro stesso si faceva in molte circostanze: dico molte, perchè in primo luogo la legge del 13 novembre 1859 all'art. 5 stabilisce che gli impiegati essenti dal loro ufficio per effetto d'un nuovo ordinamento tanto nelle nuove che nelle antiche province, saranno possibilmente collocati nei diversi rami di centrale amministrazione o in altri impieghi da essa dipendenti; ed a quelli che dovessero essere posti in aspettativa si farebbero assegnamenti estensibile fino ai $\frac{2}{3}$ del loro stipendio.

Successivamente con altra disposizione del 1 maggio 1860 si stabilisce, che gli impiegati, anche quelli assunti dopo l'otto giugno, che non avevano nemmeno un anno di servizio, e che non furono ricollocati in seguito all'ordinamento portato dal Decreto 13 novembre 1859, avranno diritto ad un soldo di disponibilità, corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del soldo, di cui erano provvisti. Poscia con altro Decreto del 9 ottobre 1861 relativo all'abolizione della luogotenenza generale di Napoli si prescriveva all'art. 4 che gli impiegati degli uffici soppressi continuerebbero a percepire il loro stipendio attuale finchè non si fosse provveduto al loro collocamento.

A queste disposizioni se ne aggiunge un'altra che è quella stata citata dall'onorevole Relatore, relativa agli impiegati delle zecche che si troveranno disponibili dopo il nuovo riordinamento, ai quali è pure concesso l'intero stipendio..... continueranno, dicesi all'art. 12 del Decreto 9 novembre 1861, in disponibilità a godere dell'attuale loro stipendio.

Vi ha di più, ieri l'altro il giornale ufficiale conteneva un decreto del 14 novembre 1861, il quale nel riordi-

nare in Sicilia il dicastero dei lavori pubblici, stabiliva che gli impiegati che non avrebbero attualità di servizio continuerebbero a godere dell'intero loro stipendio. Ora mi fo lecito di domandare al signor Ministro come possano esservi due pesi e due misure, secondo che gli impiegati si trovano in una od in un'altra provincia.

Il signor Ministro respingendo l'articolo dell'ufficio centrale, dichiarava di non volere assumere l'obbligazione di collocare questi impiegati. Ma l'ufficio non proponeva questo collocamento nell'interesse solo degli impiegati; lo proponeva, secondo viste economiche, nell'interesse dello Stato, perchè credeva che dovesse il Ministero esser lieto di ricevere nelle varie amministrazioni da esso dipendenti, impiegati che hanno date prove luminose di capacità e di zelo per il servizio pubblico.

Io non istarò ad accennare ad uno ad uno i meriti dei medesimi: sarebbe abusare dei momenti del Senato ma non vi ha dubbio che, parlando del principale, il segretario, è conosciuto per un distintissimo impiegato e certo non credo di fare torto a nessuno di quelli che ora compongono il ministero di agricoltura e commercio dicendo che potrebbe stare a fianco anche del primo.

Quanto agli altri, certamente essi sono di una capacità inferiore, ma posso assicurare il Senato che tutti sarebbero degni di esser collocati al servizio dello Stato, tanto per la loro intelligenza come per la loro solerzia.

Ora se il Ministero assumesse spontaneamente (dico spontaneamente, perchè riconosco che non si ha diritto veruno d'imporre impiegati al Ministro responsabile) assumesse questo impegno verso il Senato, io credo che ogni difficoltà sarebbe tolta.

Intanto l'ufficio centrale per un principio di doverosa giustizia non poteva a meno di formulare un'articolo; e ricordando come il signor Ministro principalmente lo aveva respinto per l'insinuazione che ci si metteva di dover collocare tali impiegati, si sarebbe indotto a formulare il progetto di nuovo emendamento stato già letto dall'onorevole signor relatore dell'ufficio centrale, e che rileggerò in questi termini:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio e con norme da stabilirsi per decreto reale.

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario per il loro collocamento a riposo. »

Spero che il Senato vorrà farsi capace della giustizia della causa, che sarà stata forse troppo debolmente difesa da chi ha l'onore di parlare; vorrà, dico, accettare le disposizioni che gli vengono proposte dall'ufficio centrale.

Desidero ed anzi spero che il signor Ministro voglia persuadersi che l'ufficio nella sua insistenza non crede certamente di fare altro che un atto di giustizia e

non di favore verso gli impiegati delle Camere di Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro è persuasissimo che l'ufficio centrale è mosso nelle sue proposizioni da considerazioni di equità e non può se non che ammirare lo zelo con cui il Senatore Di Pollone esercita quella paternità, per dir così, che è inerente alle funzioni esercitate per tanti anni, a favore degli impiegati della Camera di Commercio di Torino.

Ma in risposta a quello che il signor Senatore Di Pollone ha detto, devo prima di tutto rettificare una circostanza.

Il discorso del signor Senatore Di Pollone si è aggirato principalmente sull'ipotesi che il Ministero ricusasse nell'articolo la frase: « saranno possibilmente collocati in impiego. » Infatti che l'ufficio centrale sia caduto in quest'equivoco risulta anche da una copia del progetto di legge che trovo ritoccata dall'ufficio stesso e che è stato oggetto di comunicazione amichevole fatta prima di arrivare in questa Camera, mentre al contrario nella copia che ho sotto gli occhi si trova già cancellata questa parte dell'articolo.

Il Ministero non si è mai ricusato di accettare da parte del Senato, da parte di tutto il Parlamento la raccomandazione di coll'care possibilmente in impiego questi impiegati delle Camere di commercio; soltanto la questione era insorta sull'ultima alinea dell'art. 47, col quale allora si trattava di conservare ad essi gli intieri stipendi fintantochè fossero collocati in impiego; si oppone all'ultima novella alinea che sarebbe proposto dall'ufficio centrale, col quale si assicurerebbe a questi impiegati uno stipendio di aspettativa fino ai due terzi del loro soldo di attività finchè non siano collocati in impiego o che non abbiano raggiunto il numero di anni necessario per ottenere il collocamento a riposo.

Ed ecco perchè il Ministero, o Signori, si oppone a questo. Io ripeterò le cose dette nell'ultima tornata e mi permetterò anche di ricordare quale è il sistema al quale si attenne il Ministero e quale è quello al quale vorrebbe in certo modo condurlo l'ufficio centrale.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel proporre la legge è andato al seguente sistema: egli ha accettato le raccomandazioni inviategli dalle Camere di commercio di collocare gli impiegati tutti quali si siano, purchè non abbiano demeriti, nella novella organizzazione. Di più ha ammesso, ha proposto anzi egli stesso, che a questi tali impiegati da qualunque autorità provenga la loro nomina, sia accordato da un'annata a tre annate di intiero stipendio, quante volte non sieno chiamati ad un impiego nelle novelle Camere. Ha poi fatto una categoria a parte per gli impiegati di nomina regia o ministeriale che in certo modo non avevano diritto acquisito, ma avevano maggior speranza di continuare nell'impiego e nei quali

concorre l'altra circostanza importantissima di averlo sottostato al rilascio sullo stipendio.

Questi senza dubbio hanno acquistato un diritto alla pensione quante volte sia trascorso il numero di anni che la legge prescrive perchè possano avervi diritto.

In conseguenza l'articolo di legge proposto dal Ministero oltre alla raccomandazione di collocarli possibilmente in impiego che, come vengo di ripetere, accetto e sono pronto ad ammettere che passi nell'articolo (e quanto a questo il signor Senatore Di Pollone non aveva presento e la mia idea) accetto anche, se si vuole, che si ammetta il diritto che possono avere alla pensione di riposo, trascorso il numero d'anni perchè questa possa essere liquidata e concessa, quest'ultima disposizione sembra poco meno che superflua, ma comunque, non potendo certamente riuscire dannosa, non v'ha difficoltà a che s'inserisca nella legge.

Ma il signor Senatore Di Pollone dice: questo non basta, e vorrebbe in conseguenza da una parte per quelli impiegati delle Camere di commercio, i quali non hanno nomina regia o ministeriale, ma che possono trovarsi in determinate condizioni di affidamento come quelli che vantano gli impiegati delle Camere di Lombardia, che sia detto che non saranno pregiudicati i diritti loro nascenti dalle speciali convenzioni o dalle leggi anteriori.

Da un'altra parte e per tutti quelli impiegati che hanno avuto nomina regia o ministeriale vorrebbe assicurato uno stipendio di aspettativa che può salire sino a due terzi dell'attuale stipendio sino a che non abbiano ottenuto un impiego o raggiunto il numero degli anni per poter aver diritto alla pensione.

Signori, mi sono opposto a questa seconda parte della proposizione unica nente perchè non mi pare in modo alcuno che gli impiegati delle Camere di commercio si possano considerare come riceventi lo stipendio sul bilancio dello Stato. Di più, l'osservazione fatta dall'ufficio centrale relativamente agli impiegati delle Camere di Lombardia mi suggerisce un'altra considerazione che ebbero sempre presente nella questione, ed è questa: che le condizioni in cui si trovano gli impiegati delle Camere di commercio sono ben diverse fra di loro.

Nell'ultima tornata io aveva portato, ed ho creduto oggi superfluo di riportarlo, un forte *dossier* in cui sono riunite tutte le disposizioni riflettenti le Camere di commercio delle varie parti d'Italia. Assicuro il Senato che vi vorrebbe un lavoro di chimica molto accurato e molto lungo per andare a distillare i particolari diritti che possono avere questi impiegati, mentre alcune di queste Camere avevano la loro origine da deliberazioni comunali, altre da decreti reali, altre erano costituite come specie di società dotte, altre avevano una particolare organizzazione, come per esempio a Lucca. Insomma le condizioni loro sono tanto diverse che ho creduto che il Senato non avrebbe voluto farne l'analisi; altrimenti avrebbe dovuto fare una legge più lunga dell'attuale per statuire sulle particolari condizioni de-

gli impiegati. Ho ritenuto che al Senato dovesse bastare che la legge consacrò i diritti acquisiti.

Ora, io non ho alcuna difficoltà che dessi siano consacrati; si enunci pure il principio giustissimo che gli impiegati non abbiano ad iscapitare nei loro diritti acquisiti, che essi abbiano ciò che loro compete in forza delle leggi di loro istituzione; ma si lasci, come compete, al Ministero di andare applicando loro le regole particolari secondo le quali reggevasi i destini di questi impiegati. Il Senato sa benissimo che qualora il ministero si scostasse da queste regole, la legge provvede per ottenere giustificazione; oltre al diritto di petizione vi ha pure ricorso al Consiglio di Stato.

Dunque, o Signori, potrebbe benissimo, anzi dovrebbe il Ministero uniformarsi alla legge anteriore per le Camere di commercio. Volle evitare, o Signori, che si creino novelli diritti. È quello che dissi alla Camera nell'ultima tornata. Noi abbiamo creato, (non noi che siamo qui dentro) ma le particolari circostanze degli ultimi tempi hanno costretto gli uomini del Governo in tempi straordinari, hanno indotto uomini che non erano del Governo ma che lo precedettero nelle transizioni ultime, a creare un'infinità di diritti per un enorme numero d'impiegati. Qualche volta si citano questi esempi per implorare una specie di indulgenza a favore anche di quegli altri impiegati dei quali ora debbono stabilirsi i destini.

Ma se l'abuso, a cui una dura necessità ha potuto costringere i nostri predecessori, se l'abuso potesse servire d'esempio, allora non si direbbe tregua.

Il Governo, Signori, ordinariamente suole inclinare ad avere larghe attribuzioni dal Parlamento, e l'emendamento proposto dall'ufficio centrale ne darebbe moltissime al Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Suole inclinare a mettersi nella posizione di potersi render gradevole a tutte le persone, nè lasciare che alcuno possa reclamarlo, ed in questa circostanza, rappresentato da me, vi viene a proporre dei vincoli, delle catene; e ciò perchè lo sciupare il denaro dello Stato è cosa che mi pesa enormemente sul cuore, perchè assistetti da più di un anno allo spettacolo di quest'enorme scempio.

Vediamo se vi sono diritti acquisiti agli impiegati attuali delle Camere di commercio, e rispettiarli, oppure se il titolo loro non importi che semplici riguardi di equità. Il Ministro assume tutti gli impegni di avere questi riguardi agli individui ricordati dal conte Di Pollone, e conosciuti dal Ministro personalmente, ed aventi tutte le qualità accennate dall'autorevole sua voce, come dal Ministro si è sempre assentito quando raccomanda persone pregievoli. Ma non accordiamo diritti che possano prendervi da una legge novella.

Io sottoposi al Senato nell'ultima seduta, che non è già la nomina regia o ministeriale quella che stabilisce il diritto ad un impiegato di essere considerato impiegato dello Stato pensionabile, di doversi mantenere dallo Stato con stipendio finchè non sia ricollocato. Cito l'e-

sempio di varie istituzioni bancarie ed industriali anche estere. Vi sono persino delle società dotte che per decoro, per splendore della istituzione stessa, tante volte hanno un posto riservato alla nomina governativa come i segretari perpetui di Accademie Scientifiche nel regno d'Italia ed in Francia che sono nominati dal Re, eppure questi non sono impiegati che hanno stipendio dal bilancio dello Stato.

Dunque non si guarda mai alla nomina, si guarda se è impiegato dello Stato o no; se ebbe o non ebbe questo affidamento, questa promessa. Ora non trovo che gli impiegati delle Camere d'Agricoltura e Commercio, per quanto mi sappia, abbiano avuto quest'affidamento, questa promessa. D'altronde le disposizioni di legge proposte dal ministero, quando quest'affidamento l'abbiano avuto, non li pregiudicano affatto, perchè lo ripeto, domando al Senato una disposizione di legge che conservi i diritti acquistati, che lascia al potere esecutivo in avvenire di provvedere, sempre sotto l'alta sorveglianza del Parlamento, salvo richiamo al dovere se non saranno rispettati questi diritti; ma non saprei indurmi ad accettare una qualsiasi disposizione che potesse aprir l'adito a diritti novelli in vista della falange enorme dei diritti che abbiamo.

Oltre i diritti che si vorrebbero desumere dal fatto della nomina regia o ministeriale, osservava il Senatore Di Pollone che si farebbero dipendere da che avrebbero avuto degli stipendi sui fondi del dicastero dell'Interno. Il Senatore Di Pollone ha citato perfino in quest'occasione una nota del ministro Dell'Escarène, ha citato un parere del Consiglio di Stato emanato nel mese di luglio 1853, che non mi è nuovo.

Se si viene a dare tale estensione di efficacia ai citati documenti, dovremo ampliare i carichi per l'enorme falange d'impiegati delle Camere di Commercio che bisogna assorbire da tutte le capitali d'Italia.

In occasione del riordinamento del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio l'egregio Senatore Di Pollone collo zelo e premura che mette a patrocinare la causa de' suoi impiegati viene a presentare l'istanza perchè quelli siano considerati, e tenuti presenti. Egli venne personalmente mentre avrebbe potuto trasmettermi la sua proposta, e questa sua proposta mi trasmise con documenti fra cui il voto del Consiglio di Stato del luglio 1853; ma questo parere secondo me non tronca la questione, mentre da una parte si considerano solo alcuni diritti d'impiegati, come quelli d'iscrizione sui ruoli delle pensioni, e dall'altra si limiterebbero le riflessioni del Consiglio di Stato a determinati casi e non a tutta quanta la sfera degli impiegati delle Camere d'Agricoltura e Commercio.

Ma io dico che questi documenti saranno presi in considerazione, e se dalla pronuncia Dell'Escarène e dall'avviso del Consiglio di Stato, ed anche se dalla determinazione per cui sarebbe una semplice voltura sul bilancio dell'Interno lo stipendio degli impiegati delle Camere di commercio, risulta, che gli impiegati della Camera di

Torino debbano considerarsi come impiegati regi, avranno diritti uguali a tutti gli altri impiegati regi, ed io non li voglio togliere loro, non li voglio in alcun modo pregiudicare; ma ammetteremo noi perciò una disposizione la quale non rifletterebbe soltanto la Camera di Commercio di Torino, ma creerebbe diritti per gli impiegati di altre Camere i quali forse non avevano diritti. Infatti, sia perchè d'istituzione comunale o perchè dipendenti da corpi costituiti in società, o perchè avevano tutt'altra sorta di attribuzioni ed origine?

Certamente non conviene, o Signori, ed il Senato, come tutti i Corpi legislativi procede per grandi anelli nel suo articolo, per cui possono passare tutt'gl'impiegati delle Camere d'Italia; ma il Ministero procede per cerchiotti, e va nel grande anello facendo anellini entro cui circoscrive e classifica gli impiegati secondo le condizioni speciali in cui si trovano.

Io domando che non si creino diritti novelli, che si mantengano soltanto i diritti esistenti.

Si aggiungeva che l'articolo concede pensioni; ma non ha applicazione quanto diceva l'onorevole Senatore Di Pollone.

Nel progetto del Ministero si dice:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Re e dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno dal Governo provveduti della pensione di riposo per cessazione d'ufficio a termini delle leggi vigenti ».

Il Senatore Di Pollone dice che questo diritto è immaginario; si concede una pensione che non è conseguibile, perchè abbisognano 25 o 30 anni di servizio.

Ma io domando, se per gli impiegati dello Stato abbisognano questi 25 o 30 anni, non volete che sia lo stesso anche per quelli delle Camere di commercio dei quali si disputa se debbano o no considerarsi come impiegati dello Stato?

In tal caso non è una considerazione d'equità che s'invocherebbe dall'ufficio centrale a favore degli impiegati delle Camere, ma una condizione superiore a quella degli impiegati dello Stato che si vorrebbe conferire loro, imperocchè verrebbe ad essi conceduta la pensione mentre non hanno il numero degli anni di servizio che è richiesto per tutti gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni onde conseguirla.

Ma in questo caso si farebbe cosa esorbitante, perchè si farebbe loro una condizione migliore di quella di tutti gli impiegati dei Ministeri, delle amministrazioni centrali, di tutti gli impiegati dipendenti direttamente dal Governo.

Dunque se vizio vi è nel dover essi attendere 25 o 30 anni perchè la pensione abbia ad essere conceduta, vizio di leggi anteriori, leggi a cui il Senato non vorrà fare un'eccezione, non vorrà farne un'eccezione soltanto a favore degli impiegati delle Camere di commercio.

Se il Senato trova, che il tempo di 25 o 30 anni è troppo lungo per la concessione della pensione agli impiegati, farà una legge generale in cui certamente prima

che si disciolgano le Camere di commercio, saranno considerati gli impiegati delle medesime come quelli delle Amministrazioni centrali, come tanti altri impiegati dipendenti direttamente dal Governo.

Si diceva che l'ufficio centrale nel proporre che sarebbe continuata la corrisponsione degli stipendi fino a quando siano tali impiegati novellamente collocati in impiego, ha voluto evitare che vi fossero due pesi e due misure.

Aggiunse il Senatore Di Pollone che col proposto emendamento si era voluto imitare il Ministero:

Signori: io lo dico francamente perchè è la mia convinzione. io non posso supporre nel Parlamento l'idea di voler imitare il Ministero in questa materia.

I Ministeri stretti da necessità politiche fanno certe concessioni che il Parlamento ben sovente non approva, e che è bene con tale atto si riducano al dovere.

Lo dico, Signori, nettamente perchè è una mia convinzione: vorrei che nè il Senato nè la Camera imitassero i Ministeri, che anzi in ogni circostanza, come è loro diritto e loro dovere, gli diano lezioni continue di ordine e di economia (*Bravo, bene*).

Esaminiamo, Signori, quello che hanno fatto i Ministri. Quello che hanno fatto i Ministri prima di tutto si riferiva agli impiegati dello Stato. Gli esempi che ha citato il signor Senatore Di Pollone sono di impiegati di discipline luogotenenze, di impiegati di discipline dicasteri di Napoli, Sicilia e Toscana ai quali sono stati conservati gli stipendi. E così torniamo da capo alla questione cioè di petizione di principio; questi tali impiegati erano direttamente dipendenti dallo Stato, quindi non vi sarebbero due pesi e due misure se a questi fossero conservati gli stipendi, e non agli impiegati delle Camere di commercio, in quanto non siano impiegati dello Stato, perchè se lo fossero, se risultasse così dall'esame che andrà a farsi nell'esecuzione della legge che il Senato vota, dovrebbero essere considerati egualmente, nessuno ne dubita, ma vi è qualche cosa da aggiungere.

Le disposizioni ministeriali date relativamente a questi impiegati, queste disposizioni generali emesse dai Ministeri sono sempre sottoposte a quella regola generale che dice: gli stipendi di aspettativa durano due anni, e non trovandosi collocamento in impiego, vengono a cessare; al contrario colla disposizione che proporrebbe l'ufficio centrale, si dovrebbero conservare agli impiegati delle Camere di commercio due terzi dello stipendio di attività finchè rimangono in aspettativa, fino a tanto che fossero collocati in impiego, e se non fossero collocati in impiego per tanto tempo, finchè arrivassero al numero degli anni per ottenere la loro pensione di ritiro, in modo che se vi fossero impiegati con brevissimo servizio (e per quanto ho potuto udire dall'onorevole Senatore Di Pollone, ve ne hanno appunto di quelli che non contano più di otto anni di servizio nella Camera di Torino) questi impiegati, i quali cesserebbero in questo momento per fatto di questa dispo-

sizione di legge, verrebbero ad avere due terzi di stipendio se il Ministro lo concedesse loro, perchè i due terzi è il termine massimo cui non è data facoltà di varcare, e così questi impiegati verrebbero ad avere i due terzi di stipendio pendente diciassette anni, vale a dire, da 8 anni fino a 25 per venire al riposo.

Questo trattamento certamente non l'ottiene un capo di Divisione del Ministero delle finanze; questo non l'ottiene un Direttore generale il quale abbia 16, 18, 20 anni di servizio, e perciò non vedesi il perchè si debba calcolare ad un impiegato d'una Camera di commercio, il quale non ha che 8 anni di servizio.

Lascio al Senato di apprezzare il valore di queste ragioni, liete se non altro di averle esposte a chi per autorità potrebbe adottare un altro partito; ma comunque saranno apprezzate, io avrò compiuto al mio dovere, e persisto nella redazione dell'articolo che sta precisamente nel senso di conservare a favore degli impiegati della Camera di commercio la raccomandazione al Governo di collocarli possibilmente in impiego, accettata in quanto non vi è equivoco; di più il ricordo, se si vuole, che essi abbiano diritto alla loro pensione di riposo quando abbiano lasciato la ritenuta sugli stipendi, e sempre a termini di legge, senza fare una legge eccezionale a favor loro. Se poi si volesse aggiungere, non solamente per riguardo agli impiegati di Lombardia, ma a tutti quelli che possono essere nello stesso caso, quell'alinea che dice: « La precedente disposizione non sarà applicabile, ecc. » Appunto perchè si tratta di diritti acquisiti la legge attuale non si vorrebbe che abbia effetto retroattivo; se vi saranno leggi speciali che li favoriscano, saranno applicate, se la legge invece è loro contraria, sarà tenuta in conto, perchè bisogna essere giusti con tutti.

Presidente. Il Senatore Di Polzone ha la parola.

Senatore Di Polzone. Per sostenere quanto dissi, che io reputo dovere di giustizia, mi conviene scovare la questione degli impiegati della Camera di Torino da quella degli impiegati delle altre Camere.

Mi pare che il signor Ministro abbia confuso gli uni cogli altri, quando invece il progetto dell'ufficio centrale stabilisce e mantiene la proposta Ministeriale per gli impiegati delle Camere non nominati dal Sovrano o da Ministri, cioè quelli che egli non considera come impiegati dello Stato; e per tutelare i diritti di questi, ha proposto, ed il signor Ministro accettò, un nuovo alinea col quale si dichiara appunto che tutti i diritti acquisiti sono riservati.

Quanto agli impiegati della Camera di commercio di Torino, io prego il signor Ministro di osservare che non possono momentaneamente essere confusi con quelli delle altre Camere di commercio, mentre sono in una condizione specialissima, cioè hanno nomina Sovrana, hanno nomina del Ministero, ed hanno, ciò che è più, un rilascio sullo stipendio, al quale non sono stati sottoposti gli impiegati delle altre Camere di commercio dello Stato. In questa condizione di cose, io credo non

possa essere contestato agli impiegati di cui si tratta, il loro vero carattere di impiegati dello Stato. Egli diceva che non hanno veramente servito lo Stato. Ma, o Signori! cosa facevano questi impiegati quando s'adoperavano al servizio del condizionamento delle sete? il condizionamento delle sete non è altro che un peso pubblico che dà fiducia al commercio, non solo nazionale, ma anche internazionale per l'acquisto delle nostre sete. Nessuno ignora qual ramo importantissimo del nostro reddito sia la produzione delle sete; perchè è stato creato? Perchè si sono fatte spese ingenti per questo condizionamento? Si è appunto per la necessità di conservare intatta la fede del nostro commercio, che il Governo lo volle mantenere come stabilimento governativo. Quindi io dico, ripeto e sostengo che questi hanno tutto il carattere di veri impiegati dello Stato e non può essere fatta differenza fra essi e alcun altro impiegato di qualsiasi ramo di pubblica amministrazione.

Ciò posto, io ripeto ancora una domanda al signor Ministro. Che cosa vuol dare a questi impiegati? Egli vuol dar loro il diritto al conseguimento della pensione. Ma se, a termini della legge, non possono conseguire questa pensione, vuol dire che, al momento dell'insediamento delle nuove Camere di commercio, questi 10 impiegati, poichè non sono che in numero di dieci, si troveranno addirittura sulla strada senza avere un mezzo di sussistenza! È vero che il signor Ministro ha loro offerto un mezzo: quando non avranno pane da dare ai loro figli, egli dice loro: presentate una petizione al Parlamento! Ma, o Signori, è questo un mezzo di ricompensare onorevoli servizi di 24, 12, 10 ed anche di soli 8 anni? Io non lo credo; e tanto più sono autorizzato a non crederlo, dacchè vedo che dal Parlamento, sull'iniziativa del Governo, in tutte le circostanze di mutamenti, si sono adottate misure transitorie. Nè è questione di violare una legge per gli impiegati della Camera di commercio di Torino, ciò non poteva entrare nello spirito dell'ufficio centrale, ma d'imitare solamente ciò che venne fatto dai nostri predecessori.

Avvi nella legge del 1851, relativa alla soppressione delle aziende, una disposizione transitoria la quale accorda a tutti gli impiegati aventi 10 anni di servizio la metà della media del 1-ro stipendio degli ultimi tre anni. Vediamo anche nell'altra legge successiva, io quella del 1854 che ha creato lo stato degli impiegati, stabilito che quando v'è soppressione d'impiego, dovranno gli impiegati essere posti in aspettativa, e potranno aver diritto di rimanervi durante il quinto del tempo che hanno passato in servizio. Quindi vede il Ministero che noi non proponiamo, assolutamente di violare la legge, ma proponiamo, come dissi, di fare un atto di giustizia, di far ciò che i nostri predecessori hanno fatto, e spero che il Senato vorrà tener conto di queste mie ragioni, nè vorrà abbandonare in balia del caso dieci infelici che hanno onorevolmente servito lo Stato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Vorrei fare qualche breve osservazione in ri-

sposta a quanto ha detto l'onorevole Senatore Di Pollone. Io non poteva rimproverare all'ufficio centrale di voler violare la legge; mentre quando un ufficio centrale viene nominato per l'esame dei progetti non la viola, essendo in facoltà di mutarla.

Era questione di convenienza; di sapere cioè se conveniva che le sorti di questi impiegati venissero regolate da legge e quindi non di entrare a violare la legge, perchè il Senato è in piena facoltà di rifarla. Soltanto pareva al Ministero che mentre ci sono già tanti e tanti di questi diritti che pesano sullo Stato, invece di creare nuovi diritti, si dovesse rimettere il caso presente all'applicazione di quelli già esistenti.

Il signor Di Pollone parlando degli impiegati della Camera di Commercio di Torino ha di nuovo presentato degli argomenti per provare che essi sono impiegati dello Stato. Io ho già risposto precedentemente che se i loro titoli si verificassero tali, io non intendo che essi vengano pregiudicati. La questione s'aggira tutta nella convenienza di fare un articolo di legge a favore degli impiegati della Camera di Commercio di Torino che si possono trovare in una condizione particolare. Il quale involga nella stessa considerazione tanti altri impiegati i quali non si troveranno niente affatto nelle stesse condizioni, non essendo conveniente che il Senato vada a fare un articolo speciale per gli impiegati della Camera di commercio di Torino. Adottando un tal sistema si cadrebbe nell'inconveniente di dover fare tanti articoli quante sono le condizioni diverse di questi impiegati, altrimenti, si direbbe, si pensa agli impiegati della Camera di Torino, e non si pensa per nulla a quelli delle altre Camere.

Si dice inoltre, ma se non hanno questo diritto alla pensione, cosa resta ad essi?

Ma io domando, a qualunque altro impiegato dello Stato, cosa resta quando non ha ancor diritto alla pensione? Se non avessero diritto alla pensione, quest'articolo lo concederebbe, e sarebbero messi in condizione migliore degli altri impiegati dello Stato. Ma si tratta di non aver diritto per mancanza del numero degli anni di servizio; in tale condizione essi seguiranno il destino di tutti gli altri impiegati dello Stato, con una differenza loro favorevole, perchè anche nel caso che non abbiano il numero degli anni per la pensione, caso in cui il Ministero fosse sordo alle raccomandazioni fatte dalla Camera di Commercio di collocarli possibilmente in impiego, resterebbero sempre a loro tre anni di stipendio, i quali nella prima parte dell'articolo sono accordati anche agli impiegati di non nomina regia, e che in conseguenza si dovrebbe dare agli impiegati di nomina regia o ministeriale, che sono in una condizione migliore. Dunque anche coloro che si trovassero nella circostanza di non aver il numero degli anni di servizio per la pensione e che non potessero essere possibilmente collocati in impiego, anche costoro, dico, non andrebbero l'indomani a domandare la elemosina perchè

avrebbero l'intero stipendio per tre anni per la disposizione della legge.

Senatore Galvagno. Potrebbe darsi che trattandosi di diversi impiegati, di diverse Camere rette da leggi, diverse, si fosse fatta nella mia mente una certa confusione, per cui non avessi ben potuto afferrare il vero punto di questione; ma proverò a spiegarvi, e vedrà il signor Ministro, se potrò con parole abbastanza chiaramente esprimere la mia idea, e se colpirò nel segno, spiegando quale sia veramente il punto di divergenza tra l'ufficio centrale ed il Ministero.

Mi pare che tutta la questione si riduca a quegli impiegati i quali abbiano o nomina regia, o nomina ministeriale, ed inoltre che siano stati soggetti ad una ritenuta sullo stipendio.

Si tratta di vedere se questi impiegati, ai quali sia stata fatta una ritenuta per alcuni anni, nulla si debba dare, nemmeno la pensione, perchè non sono stati impiegati per tanti anni quanti si richiedono per avervi diritto, vale a dire che a termini di questa legge, nel modo con cui verrebbe il signor Ministro che si facesse quell'impiegato il quale abbia sofferto una ritenuta per 24 anni, sarebbe rimandato con nulla, e perderebbe il diritto alla pensione. E questa sì o no la questione?

Ora, io domando, se questi impiegati avevano una ritenuta, chi la prendeva questa ritenuta? La prendevano le finanze; se la prendevano, dunque li consideravano come impiegati del Governo? Ora, io domando al Ministro, se domani riducesse la pianta del suo Ministero, gli impiegati che egli non possa collocare a riposo, li rimanderebbe con Dio?

Io dico di no: per la riduzione di pianta li collocherebbe in aspettativa, ed è ciò che si domanda. Ma si dice, quelli che solo da pochi anni lasciano questa ritenuta sullo stipendio, dovrebbero rimanere in aspettativa chi sa per quanto tempo, finchè conseguiscano la pensione di riposo, e qui sta la sanzione della promessa che fatte d'impiegati possibilmente. Voi impiegandoli possibilmente, cercherete d'impiegare prima i più giovani, perchè non stiano tanto tempo in aspettativa; ma il signor ministro Cordova che promette al Senato che gli impiegherà possibilmente, è egli sicuro di stare anni al Ministero? E se cessa, quello che gli succede ha qualche obbligo? Non lo ha. Dunque che cosa darà a quelli che hanno perduta tutta la loro ritenuta, e che non hanno nessun diritto assicurato da questa legge? Li ponga in aspettativa, e poi vedrà che anche il suo successore sarà sollecito ad assicurar loro un impiego.

Dunque non è il caso qui di conferire un diritto, bensì di trattare gli impiegati, come sempre fece il Governo.

Ora io dico e ripeto che nel caso di riduzione di pianta, questi impiegati sarebbero posti in aspettativa. Ma si tratta veramente qui di riduzione di pianta? Io dico di sì; e in sostanza che cosa facciamo noi? Noi sopprimiamo forse le Camere di commercio? No, riformiamo sotto altre forme quelle che già esistono. Dunque una

vera soppressione d'impiego non esiste, dunque il legislatore, che, mentre sopprime le Camere esistenti, dà vita alle nuove, non credendo, perchè saranno Camere elettive, perchè vivranno d'imposizione sul commercio, d'imporre loro obbligazione verso gli impiegati, dovrà provvedere almeno agli impiegati di quelle Camere come provvederebbe per quelli dello Stato.

Il signor Ministro ha rappresentato al Senato lo sperpero che si è fatto durante un anno, di cui egli fu dolente testimone, e questo sta bene, e noi concorriamo pienamente con lui.

Ma sarà questa una ragione per cui oggi noi facciamo un'ingiustizia? Poichè noi oggi non ci occupiamo nè punto nè poco di quelli i quali rianrebbero con nulla? Che cosa domandiamo noi? Un'aspettativa.

E che cosa dice il signor Ministro, se confronta questi impiegati che noi domandiamo siano posti in aspettativa, con quelli che godono largamente ora dell'intero stipendio in dipendenza di quello sperpero di cui ha parlato? Qui non si tratta di sperpero di danaro, si tratta di dare un risarcimento a chi ha dato una parte del suo stipendio finora, che non potrebbe più conseguirlo, e si tratta di dare una sanzione a quella parte della legge la quale prescrive che questi individui siano al più presto possibile impiegati.

In questo senso io opino che il Senato debba accogliere l'opinione emessa dall'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Relativamente al risarcimento di cui parla l'onorevole Senatore Galvagno, io comincerò dall'osservare che non è il caso. Egli lo fonda sul principio della ritenuta; e dice, hanno lasciato una ritenuta, e cosa gli dato? La ritenuta l'hanno lasciata, è vero, ma non per il numero di anni voluto dalla legge. Ripeto che tutti i contratti di ritenuta sono contratti di loro natura aleatorii; quando si raggiunge il tempo voluto dalla legge si ottiene diritto al trattamento; se non si raggiunge il tempo non si ha diritto. Dunque se non si raggiunge il tempo voluto dalla legge per un caso qualunque anche di forza maggiore, come per esempio, per la morte del padre che non ha compiuto 25 anni di servizio, perde la famiglia il beneficio della pensione che altrimenti le competerebbe.

In determinati casi si gode, in questi non si gode; ma si può dire che in questi è l'azione stessa della legge, o quella del principe, come si diceva anticamente, la quale fa cessare l'ufficio, perchè è vera cessazione e non mutazione di pianta.

Le nuove Camere di commercio nulla hanno da fare; essendo elettive, ricevono il loro potere da altra sorgente.

Il Senatore Galvagno dice, che quelli che lasciano la ritenuta, la quale rientra nelle casse dello Stato, devono considerarsi come impiegati.

Ma io mi sono forse opposto all'aspettativa secondo la legge?

Non ho fatto alcuna opposizione. Quindi se il Senato

volesse accettare quella parte dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, colla quale ordina l'aspettativa per questi tali, io non dissentirei come ho detto all'ufficio; la mia opposizione a non concedersi a costoro l'aspettativa, è che essa per una eccezione favorevole a loro, sorpassa l'aspettativa che si dà a tutti gli impiegati dello Stato o in caso di soppressione d'ufficio, od in qualunque altra circostanza, vale a dire che non ha limitazione di tempo, che dura sino al punto in cui possono avere un collocamento a riposo con pensione.

Dunque quanto al ridurre l'aggiunta che fa l'ufficio centrale alla prima parte, con cui si dice di darsi l'aspettativa sino ai due terzi dello stipendio da liquidarsi con Decreto reale, non faccio difficoltà, ma quanto all'altra parte con cui si dice che l'aspettativa dovrà durare sino al collocamento in impiego, o fino a che abbiano raggiunto il numero d'anni necessario pel loro collocamento a riposo (il che non si fece per altri impiegati che servirono anche direttamente lo Stato), non la posso ammettere.

Non avrei poi difficoltà che si facesse quella riserva riguardo agli impiegati di Lombardia governati con leggi particolari e da convenzioni speciali, cioè che si debbano queste convenzioni rispettare.

Voler poi mettere a carico del Governo l'obbligo di pagare l'aspettativa sino all'epoca, che si raggiunge il numero d'anni per collocamento a riposo con pensione, come uno stimolo per far collocare questi impiegati, mi permetta il Senatore Galvagno che io gli osservi che ciò non è provvedere all'interesse dello Stato.

Prima di tutto io do un peso significante alla promessa che fece il Ministro di collocarli; promessa che essendo fatta dal Ministro, e non dall'uomo, lega non solo lui, ma anche i suoi successori ad osservarla, ed il Senato, che avrà fatto un articolo in senso diverso, perchè colui, che sedeva, che rappresentava il Governo del Re ha promesso di collocare possibilmente questi impiegati, avrà sempre il diritto di invocare e far eseguire questa promessa.

Oltre a ciò, o Signori, è egli bene di mettere al Governo un carico di questo genere, il quale a buon conto non gravita già sulle tasche del Ministro, ma si alle casse dell'Erario dello Stato? Di mettere, dico, questo carico come stimolo al Governo pel collocamento di questi impiegati, quando di siffatti stimoli son vero già ad esuberanza? Tutti sanno invero come non siavi di ciò deficienza, e massime poi nella situazione in cui si trova attualmente lo Stato d'Italia.

Devesi, secondo me, cercare di diminuire, non di aumentare il numero di questi stimoli; è immenso, enorme il numero delle persone in disponibilità, il quale eccede esuberantemente la misura, ed a me non pare ragione altamente grave quella che, poichè ve ne son già tanti impiegati in disponibilità, se ne aggiungano ancora alcuni, perchè così facendo si andrebbe all'infinito, alla perdizione. Bisogna una volta porre un fine a tutto quanto può di soverchio aggravare il pubblico Erario.

In generale tutti gli uomini hanno una certa tendenza a collocare in impiego persone di loro scelta, senza sempre pensare ai troppo gravi pesi, che ciò cagiona allo Stato: forse vi è più stimolo per collocare un impiegato raccomandato dalle Camere del Parlamento, che non chi percepisce già uno stipendio, sia anche di aspettativa. Quando questo impiegato non è collocato alza la voce, e fa in Parlamento da un Senatore, o da un Deputato ricordare di sé, ed è più facile così che ottenga il suo scopo che non quando tace.

Ora invece quando un impiegato riceve il suo stipendio d'aspettativa sino al suo collocamento a riposo, sen tace tranquillamente e non cerca altro, si limita a godere il suo assegnamento, ed allora si creano dei novelli impiegati, e lo Stato corre a gran rovina.

Senatore **Farina**. L'onorevole Ministro pose, secondo me, la questione nel suo giusto aspetto quando disse che il contratto dell'impiegato, il quale corrisponde annualmente una parte del suo stipendio allo Stato, è un contratto aleatorio; ma la conclusione che lo traggio dalla data definizione di questa specie di contratto, che argue fra l'impiegato e lo Stato, non è la stessa, anzi o vengo a conclusioni affatto diverse da quelle del signor Ministro.

Sia pur aleatorio questo contratto, ma dal momento che chi impedisce di compiere l'alea, che deve correre l'impiegato, si è lo Stato, perchè sopprime l'ente al quale l'impiegato è attaccato, ne viene per conseguenza necessaria che chi deve indennizzare l'impiegato è lo Stato stesso che l'ha posto nell'impossibilità di compiere l'alea medesima, se no dal fatto facoltativo di una delle parti contraenti si ridurrebbe responsabile non la parte che l'ha compiuto, ma quella che fu dall'atto stesso colpita, di modo che ogni idea di giustizia con questa applicazione sarebbe sovvertita e distrutta.

L'onorevole sig. Ministro contrappose: noi in fine dei conti non lasciamo questi impiegati sulla strada; noi daremo loro tre anni di stipendio, noi li lasceremo in aspettativa. Ma Dio buono! l'aspettativa cessa; dopo due anni saremo da capo; per conseguenza, il risultato sarà identico, perchè allo spirare dell'aspettativa saranno lasciati in libertà senza compenso veruno.

Il signor Ministro soggiungeva che egli ha già una gran quantità di questi stimoli da tutte le parti, perchè pur troppo vi è una gran quantità d'impiegati che si trovano in posizioni se non affatto identiche, almeno, molto simili a quella degli impiegati delle Camere di Commercio. Ma egli è appunto perchè il signor Ministro ha tanti stimoli da altre parti, che noi desideriamo che questi poveri diavoli non restino privi di quello stimolo stesso ch'egli ha per tutti gli altri impiegati; se no evidentemente montre gli altri stimolerebbero il signor Ministro per essere collocati, questi invece sarebbero dimenticati perchè non potrebbero usare degli stimoli medesimi.

L'onorevole signor Ministro conchiude, che ricorre-

ranno al Parlamento. Ma di grazia a quale diritto si appoggerebbero?

Certo che se noi daremo loro un diritto potranno ricorrere al Parlamento; ma se non ce ne attribuiamo alcuno, non so su quale base potranno fondare i loro reclami.

Per conseguenza io credo che se qualche cosa effettivamente vuol farsi per individui che hanno lealmente, onestamente servito il paese per molti e molti anni, conviene dar loro quei diritti che nella proposta dell'ufficio centrale sono determinati.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Voci. Ai voti.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Mi limiterò ad una semplice osservazione.

Da quanto ebbe la compiacenza di rispondermi il signor Ministro, pare che la questione sia ancora più circoscritta al diritto di aspettativa.

Il diritto di aspettativa è di due anni, non quando l'impiegato è forzato ad accettarla, ma quando la domanda l'impiegato; ma quando debbe accettarla, la cosa cambia di aspetto.

È scritto nella legge sull'organizzazione giudiziaria del 1859, che quando si domanda volontariamente l'aspettativa, questa è di due anni, ma quando si dà l'aspettativa forzata ad un impiegato, allora l'aspettativa dura finchè dura la privazione dell'impiego.

In punto a stimoli, dirò al signor Ministro, che se non vi saranno fra questi impiegati di quelli che non ricevano niente dal Governo, lo stimolo cesserà, perchè appunto per l'economia di cui si parlava e di cui si mostra così giustamente tenero il signor Ministro, egli impiegherà di preferenza quelli che avranno stipendio, e non penserà a quelli che non hanno nulla.

Quindi appunto perchè vi sia lo stimolo, intendo sia loro data l'aspettativa che dura fino a che si sia verificato il fatto dell'impiego.

Senatore **Jacquemond**. Le eloquenti parole con cui il signor Ministro ha fatto notare i gravissimi inconvenienti che, al suo modo di vedere, risulterebbero alle finanze, se fossero adottate le proposte dell'ufficio centrale, hanno fatto molto scosso nel Senato. Mi sarà facile il dimostrare che si è dato a quella proposta una estensione molto maggiore di quella che ha realmente.

Questa proposta è limitata agli impiegati nominati dal Sovrano o dai Ministri, e che siano stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio.

Ora, le Regie Patenti del 4 gennaio 1825 hanno creato soltanto tre Camere di commercio ed agricoltura, cioè una a Torino, una a Chamberì e l'altra a Nizza. Non si tratta più delle due ultime, poichè hanno la loro sede nelle province cedute alla Francia col trattato del 24 marzo 1860. Dunque, questa proposta non si può riferire che agli impiegati della Camera di Torino, e forse a quelli della Camera di Genova che esisteva prima

del 1825, se gli impiegati di quella Camera sono stati sottoposti ad un rilascio sul loro stipendio.

Nelle province annesse, non credo che vi siano impiegati di Camere di commercio, i quali riuniscano le due condizioni sopraccennate.

Dunque non si viene ad aprire una porta così larga come lo teme il signor Ministro.

Se si vuol consultare il regolamento del 23 ottobre 1853, pubblicato in esecuzione della legge del 23 marzo precedente, l'articolo 48 ha preveduto il caso in cui un impiegato dell'amministrazione centrale è posto in aspettativa per soppressione d'impiego. Nell'articolo 51 è stabilito: che l'impiegato non potrà esser lasciato in aspettativa, in quel caso, oltre il quinto del tempo passato in attività di servizio; nell'articolo 52: che il terzo dei posti che rimarranno vacanti verrà dato a quegli impiegati, in ragione dei rispettivi loro gradi; e finalmente nell'articolo 53 che: « se durante l'aspettativa non si farà la vacanza preveduta all'articolo precedente, gli impiegati continueranno in aspettativa, e finchè la medesima si verifichi. »

Vede dunque il Senato che colla proposizione dell'ufficio centrale, altro non si è fatto se non che di applicare agli impiegati Regii o Ministeriali delle Camere, sottoposti al rilascio sul loro stipendio, di applicare, dico, le stesse disposizioni già sancite per gli impiegati dell'Amministrazione Centrale. Essi hanno egual merito verso lo Stato e debbono avere un eguale trattamento.

Ma si poteva forse dubitare se gli impiegati regii delle Camere di commercio ed agricoltura, fossero compresi nel numero degli impiegati dell'Amministrazione Centrale, contemplati nel citato regolamento, ed è per questo motivo che era necessario, od almeno utile, di aggiungere, nella legge di cui si tratta, la disposizione proposta dall'ufficio centrale, la quale io spero che il Senato vorrà approvare.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Prima di tutto devo far osservare che il Senatore Jacquemoud, quando diceva che i soli impiegati della Camera di Commercio di Torino sono quelli che hanno lasciato la ritenuta sullo stipendio, e che quindi si tratta di una porticina e non di una gran porta da aprire, non ricordava che gli impiegati delle Camere di commercio della Sicilia hanno lasciato il 2 1/2 per cento di ritenuta sopra i loro stipendii per aver diritto alla pensione, e per conseguenza la porta è molto grande, e non è una porticina.

In secondo luogo, o Signori, io mi permetto di ricordare al Senato in due parole ciò che è il nodo della questione. Se sono impiegati dello Stato, ci è la legge generale che provvede; io non intendo in conto alcuno deteriorare le loro condizioni: ma se non lo sono, perchè volete creare diritti nuovi? Ecco a che si riduce tutta la questione. Se poi mi domandate che io risponda se sono o non sono impiegati dello Stato, io dico, o Signori, che per quanto abbia esaminato profondamente

la questione, credo che non lo siano, almeno nel maggior numero; che se volessi rispondere paritamente, dovrei fare, come già dissi, un lavoro di chimica che non ho ancora fatto, e non ancora l'ho fatto, perchè credevo per questa parte di venire al Senato con un progetto di legge e non con una proposta di atti amministrativi di esecuzione alla legge che il Parlamento fa.

Che se il Senato volesse fare una legge intera sulla condizione degli impiegati delle Camere di commercio, io prometto di portare in quindici giorni, non potrei prendere un termine più ristretto, una legge di 50 articoli.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggerò l'articolo 46 tenendo conto delle aggiunte e delle modificazioni fatte dall'ufficio centrale.

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli Uffici da essi dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate. »

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Qui l'ufficio centrale propone l'alinea seguente:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali. »

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio con norme da stabilirsi per Decreto Reale. »

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che, o siano richiamati in attività, od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario per il loro collocamento a riposo. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io volevo, signori, soltanto ricordare quello che ho già detto, che quest'aggiunta:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro, i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali » è da me consentita, come tutte quelle che consacrano diritti acquisiti.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo sulla quale non è sorta discussione.

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate. »

(Approvato)

Ora viene il primo alinea.

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere »

che non potrà essere minore di un'annata nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io riporterei quest'alinea in fine dell'articolo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Voci. Oh!.... Oh!....

Senatore **Farina, Relatore.** Se il Senato non vuol udire il motivo per cui l'ufficio creerebbe di metterlo qui piuttosto che in fine dell'articolo, io non parlerò, ma, se il Senato permette, dirò perchè l'ufficio centrale preferisce vederlo qui e non in fine. Supposto che si votassero le aggiunte proposte dall'ufficio centrale, è evidente che quest'alinea distruggerebbe tutto quello che fosse di nuovo stabilito relativamente a quegli impiegati ai quali non è provveduto, perchè colla soppressione del loro impiego, restano in una categoria sui generis, affatto diversa dalle categorie contemplate dalle leggi precedenti.

Conseguentemente l'ufficio ritiene che non convenga porre questo inciso dopo gli altri; poichè non avrebbe altro effetto che quello di distruggere le disposizioni degli alinea precedenti, che l'ufficio ha proposti.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Si può votare e poi collocarlo ove si crederà più opportuno.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti l'alinea che fu letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta, o per meglio dire, l'alinea che si è proposto dall'ufficio centrale: « La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori, o da convenzioni speciali. »

Metto ai voti questa aggiunta, che prenderà forma di alinea da collocarsi ove converrà meglio.

Chi la approva, sorga.

(Approvato)

Ritornerebbe il secondo alinea che diventa il terzo, riformato interamente dall'ufficio centrale.

Leggerò nuovamente l'emendamento.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio, e con norme da stabilirsi per Decreto reale. Tale assegnamento durerà sino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio, od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario pel loro collocamento a riposo. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola per la posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Il signor Ministro non avendo

difficoltà di accettare la prima disposizione, domanderei la divisione di questi due paragrafi, e poi la suddivisione del secondo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io accetto la prima parte, sempre che vi sia per ultimo almeno quello che si riferisce alle leggi anteriori e alle convenzioni speciali.

Presidente. Sarebbe difficile mettere ai voti una formola condizionata.

Senatore **Farina, Relatore.** È già stata fatta la riserva di collocarlo poi a posto dopo la votazione finale dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento dell'ufficio centrale:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio; saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino a due terzi dell'attuale loro stipendio e con norme da stabilirsi per Decreto reale. »

Chi approva sorga.

(Approvato)

Passo alla seconda parte.

Senatore **Di Pollone.** Domando di spiegare perchè l'ufficio centrale ne domanda la divisione.

Pareva all'ufficio centrale che l'opposizione principale del Ministro si riferisse all'estensione che si darebbe a questo trattamento « sino a che gli impiegati abbiano raggiunto il tempo per ottenere la loro collocazione a riposo. »

L'ufficio centrale domanda la divisione, perchè spera che il signor Ministro non troverà difficoltà almeno nella prima parte dove si dice: « Tale assegnamento durerà sino a tanto che siano richiamati in attività di servizio. » E tanto più ha questa fiducia l'ufficio centrale, che il Ministro ha ripetutamente dichiarato che non aveva opposizione a farvi.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministero è pronto sempre ad assumere un obbligo morale, ma non un obbligo legale.

Presidente. Essendo stata domandata la divisione di questa seconda parte dell'alinea, interpello l'ufficio se insiste.

Senatore **Di Pollone.** L'ufficio unanime insiste per la divisione.

Presidente. Leggerò la prima parte:

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che siano richiamati in attività di servizio. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è rigettata)

Se si vuole che si passi ancora alla votazione della seconda parte...

Senatore **Di Pollone.** Non ha più scopo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non resta altro che il collocamento di quell'alinea, che l'ufficio centrale consente si debba fare in fine dell'articolo, per salvare i diritti acquistati.

Presidente. L'ufficio centrale non fa difficoltà?

Senatore **Farina**. La maggioranza dell'ufficio accou-
sente.

Presidente. Darò lettura dell'articolo intero come
rimase modificato.

« Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da
esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in uf-
fizio dalle nuove Camere nei limiti delle piante, che
verranno approvate.

« A coloro, che non saranno mantenuti in ufficio
sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Ca-
mere, che non potrà essere minore di un'annata, nè
maggiore di tre dello stipendio che godono, e che do-
vrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti
e della durata di servizio di quello al quale la gratifi-
cazione è accordata e da approvarsi dal Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal So-
vrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio
sullo stipendio saranno posti in aspettativa con asse-
gnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro
stipendio, e con norme da stabilirsi per Decreto reale.

« Le precedenti disposizioni non saranno applicabili
a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi ante-
riori o da convenzioni speciali.

Pongo ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 47. Sarà stabilito con Decreto reale il giorno
in cui avranno luogo le elezioni generali per la for-
mazione delle nuove Camere di commercio ed arti. »

« Le Camere attuali continueranno nell'esercizio
delle loro funzioni, sino a che le nuove non sieno in-
sediate. »

« Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
provvederà a quant'occorre per la consegna dell'ammi-
nistrazione dall'una all'altra Camera. »

(Approvato)

« Art. 48. Le disposizioni legislative e regolamen-
tarie esistenti nelle varie province del regno per tutto
ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di es-
sere in vigore appena che saranno insediate le nuove
Camere. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Siccome nell'articolo 35
della legge è stato detto, che non ostante l'attivazione
delle nuove Camere, e finchè le stesse possono nei
primi tempi della loro creazione deliberare ed avere una
norma per le deliberazioni loro, seguiranno ad avere
efficacia i regolamenti interni delle Camere stesse, così
bisogna mettere questa riserva anche nell'articolo at-
tuale. Senza di ciò quest'articolo distruggerebbe in certo
modo la disposizione dell'articolo precedente; perciò
l'ufficio sarebbe d'avviso che si dovessero aggiungere
queste parole: « Salvo quanto è stabilito dall'articolo
35 della presente legge. »

Presidente. Come il Senato vede, non si tratta che
di una semplice disposizione di coordinamento, perciò

se non vi è osservazione in contrario, la metto ai voti.
Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 48 così modificato.

(Approvato)

Ora è il caso di dar lettura del testo corretto della
presente legge, in seguito alle risultanze della discus-
sione avvenuta.

Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha la parola
per accennare al Senato una modificazione di termini,
che merita di essere particolarmente avvertita.

Senatore **Farina**, *Relatore*. La modificazione non è
come accennava il signor Presidente, che di pura re-
dazione, ma tuttavia è bene che il Senato ne sia
istrutto, affinchè non faccia sensazione il vedere cam-
biato il testo intero: secondo la votazione fatta dal
Senato l'art. 7. sarebbe stato concepito nei seguenti
termini:

« Alla fine di ogni biennio, i componenti le Camere
saranno rinnovati per la metà del loro numero. »

Qui si era adottato un emendamento, con cui era
detto: « e se sono in numero dispari, sarà rinnovata per
la metà meno uno. »

A questa dizione se ne sarebbe sostituita un'altra
che pare fosse più ovvia, perchè la metà meno uno,
quando il numero fosse dispari, porterebbe che fosse
di nove e mezzo, otto e mezzo, il che poteva produrre
qualche inconveniente. Per evitarlo si direbbe invece:

« Se sono in numero dispari ne sarà rinnovato uno
di meno nel primo che nel secondo biennio. »

Presidente. La natura di questa modificazione non
mi par che debba sollevare discussione, conseguente-
mente se ne darà lettura insieme agli articoli modifi-
cati. »

(Il Senatore, *Segretario Arnulfo*, legge il testo del
progetto corretto).

Senatore **Di Pollone**. In vorrei proporre al Senato
di limitare la lettura ai soli articoli emendati.

Presidente. Credo che il Senato non avrà difficoltà
di risparmiare tempo, omettendo la lettura di quegli
articoli sui quali non si è fatta discussione.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* prosegue a leggere
unicamente gli articoli emendati).

Presidente. Prima di passare allo squittinio, sarà
bene che il Senato fissi l'ordine del giorno per la sua
tornata successiva.

Il signor Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha
fatto dire che preferirebbe, se fosse possibile, che la
prossima tornata fosse fissata a lunedì, in previsione
che le discussioni importanti che sono alla Camera dei
Deputati, terminassero col sabato.

Quindi, se il Senato lo crede, fisseremo la prossima
tornata a lunedì alle ore due, e si porterebbero in di-
scussione le seguenti materie:

1. Il progetto di legge per assegnamento di pen-
sioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.
2. Il progetto per la facoltà al Governo di occu-

pare temporariamente case di corporazioni religiose per servizio dello Stato.

3. Progetto per convalidazione di Reali decreti relativi all'ammissione di sottotenenti nei Corpi del Genio e dell'Artiglieria.

Le relazioni sono già state tutte distribuite ai signori Senatori.

Se non vi è opposizione, l'ordine del giorno sarebbe dunque in questa conformità, e la convocazione starebbe per lunedì prossimo alle ore due.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti.	. 95
Favorevoli . .	84
Contrari . . .	11

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).